

Verbale dell'Assemblea Straordinaria

Il giorno 31 luglio dell'anno 2024 alle ore 15.30 si è riunita, presso la sede sociale in Massa -Piazza San Francesco n. 3, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria della Associazione di promozione sociale "Padre Damiano da Bozzano Aps", codice fiscale 92051420450 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto per adeguamento al CTS - D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime degli associati ed ai sensi del vigente Statuto il Dr. Desiderio Antonioli, che chiama a svolgere le funzioni di segretario la Signora Lucilla Fregosi la quale ringrazia ed accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente Statuto sociale e che sono presenti:

- tutti i componenti il Consiglio Direttivo,
- n. 42 soci di cui in proprio n. 24 soci e per delega n. 18 soci su nr. 56 iscritti a libro soci, come da foglio presenze conservato agli atti dell'Associazione, e pertanto dichiara l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che lo statuto approvato dall'assemblea in data 28.06.2024 necessitava di ulteriore modifica per la richiesta di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) sezione promozione sociale dell'Associazione, riguardante l'articolo 31 da espungere, essendo ormai superato dal codice del CTS..

Successivamente il Presidente, sottoponendo all'assemblea il nuovo testo dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A, procede a dare integrale lettura di tutti gli articoli evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, dopo breve discussione, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di Statuto che viene posto in votazione palese nella sua integrità.

L'Assemblea Straordinaria, con dichiarazioni di voto espresse per alzata di mano in proprio o per delega, il tutto come esso Presidente accerta e dichiara, all'unanimità

DELIBERA

A) di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e di cui al punto uno all'ordine del giorno e quindi:

- di approvare, in considerazione delle corrispondenti modifiche al testo dello statuto illustrato e letto dal Presidente, il nuovo statuto sociale che si allega sotto la lettera A redatto in base alle nuove disposizioni del CTS;
- di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,30 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Lucilla Fregosi



IL PRESIDENTE


Desiderio Antonioli



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

AI TO REGISTRAZIONE IL 02/08/2024
NELLA SERIE 3 ALN 674
SUL QUALE SONO STATI ESATTI
EURO ESCATE





10

10/10/10

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PADRE DAMIANO DA BOZZANO – APS"

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato: **"PADRE DAMIANO DA BOZZANO APS"**, apartitica.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 (Sede e durata)

L'Associazione ha sede legale in Massa (MS), Piazza San Francesco n. 3.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice civile.

Art. 6 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione, volenterosa di seguire il principio evangelico **"Amerai il prossimo tuo come te stesso"** (Mt. 22,39) e gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, persegue – senza scopo di lucro – finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi, dei propri associati, di loro familiari e, in via esclusiva o

principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- **Interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, al fine di perseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
- **Educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 117/2017.
- **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**.
- **Agricoltura sociale** ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
- **Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione intende pertanto collaborare allo sviluppo di tutto l'uomo e di ogni uomo. ***popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza; ognuno è dunque chiamato a rispondere con amore all'appello del suo fratello affinché sia promosso, ad ogni livello, lo sviluppo integrale dell'uomo e lo sviluppo solidale dell'umanità"* (Papa Giovanni Paolo II).**

La promozione dello sviluppo, per essere autentico sviluppo dell'uomo non riguarda esclusivamente la sola crescita economica, ma tutto l'individuo nei suoi bisogni spirituali e materiali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare **attività di raccolta fondi** attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, attenta al rapido evolversi delle problematiche nazionali ed internazionali, consapevole che ciò comporta risposte articolate e molteplici, contempla e promuove l'attivazione di ulteriori risposte che i bisogni emergenti e le nuove povertà potranno rendere necessarie.

Art. 7 (Ammissione a Socio)

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Possono collaborare con l'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante previa autorizzazione del Consiglio.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta legalmente il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti i soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- essere informati sull'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.



Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, se obbligatorio per Legge.

Art. 11 (L'Assemblea degli associati)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. E' composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti dell'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail /fax / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 12 (Compiti dell'assemblea)

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

L'Assemblea **ordinaria** ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 13 (L'Assemblea ordinaria - quorum)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega (fino a 3 deleghe per socio), e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega (fino a 3 deleghe per socio).

ART. 14 (Assemblea straordinaria - quorum)

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 15 (Delibere assembleari)

Tutte le delibere assembleari, i bilanci e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 16 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione, o Consiglio Direttivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

L'Organo di amministrazione è composto da numero di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti anche per più mandati. In caso di dimissioni di un componente dell'Organo amministrativo, viene sostituito con il primo dei non eletti.

L'Organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.



L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono garantite da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

All'Organo di amministrazione competono in particolare:

- gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico terzo settore (**Runts**);
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'accoglimento od il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
- la determinazione dell'importo delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Presidente – Vice Presidente – Segretario- Tesoriere

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro otto giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività diverse ex art. 6 Statuto;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce .

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Possono utilizzare gli strumenti e mezzi in dotazione all'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



ART. 27 (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente, illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 32

(Norma transitoria)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.